

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Nuovo DL Semplificazioni: le prime indiscrezioni in materia di lavoro**

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **sono al vaglio del governo alcuni nuovi provvedimenti volti a semplificare gli adempimenti a carico di coloro che esercitano un'attività economica, al fine di agevolare l'avvio e la prosecuzione di un'attività economica, e contribuire attraverso la riduzione della burocrazia e la concessione di alcune agevolazioni alla ripresa della crescita economica.** Tra le novità più interessanti incluse nella bozza del provvedimento evidenziamo, in particolare, la **previsione della riduzione della soglia di invalidità per operare un'assunzione obbligatoria al raggiungimento della soglia di occupati prevista dalla legge:** la **riduzione della soglia di invalidità** è particolarmente rilevante e ammonta a 14 punti percentuali **(la soglia passa dall'attuale 60% al 46%).** Tale misura **compensa in parte quanto previsto dalla riforma del lavoro,** la quale ha disposto regole più rigide per il computo dei lavoratori che fa scattare l'obbligo di assunzione. Se da una parte, quindi, è prevista una **maggiore applicazione dell'istituto,** dall'altra vengono **ridotti i requisiti dei lavoratori da assumere.** Un'ulteriore novità in ordine alle comunicazioni gravanti sul datore di lavoro consiste nella previsione che: i) il datore di lavoro, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, debba **comunicare al centro per l'impiego il codice fiscale e la data di assunzione del lavoratore;** ii) **le ulteriori informazioni necessarie alle diverse amministrazioni sono comunicate all'INPS con cadenza mensile,** per poi confluire in un archivio al quale avranno accesso tutti gli enti interessati, sottraendo il datore di lavoro all'onere di comunicare le medesime informazioni più volte ed ad un pluralità di amministrazioni.

### **Premessa**

---

---

---

Da alcuni giorni è allo studio del governo un nuovo provvedimento volto a **ridurre gli oneri e gli adempimenti a carico del datore di lavoro, al fine di "non intralciare" l'esercizio delle attività economiche e in generale la ripresa della crescita.**

La bozza del nuovo DL semplificazioni, in particolare, prevede un **nuovo intervento in materia lavoro**, complessivamente **volto a conseguire i seguenti risultati:**

- **facilitare il reperimento di lavoratori assunti ai sensi delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio;**
- **ridurre gli adempimenti** a carico dei datori di lavoro relativi alla **comunicazione di dati e informazioni alle amministrazioni**, prevedendo un maggiore scambio di informazioni tra INPS e tutte le altre amministrazioni;
- **agevolare il pagamento dilazionato dei contributi;**
- **superamento del divieto** per i lavoratori parasubordinati di **proseguire volontariamente l'attività presso altre forme obbligatorie di previdenza;**
- **armonizzazione di tutte le basi per il calcolo delle prestazioni a sostegno o integrazione del reddito** erogate dall'INPS ai lavoratori subordinati;

Con la presente trattazione illustriamo nel dettaglio le disposizioni attualmente previste dalla bozza del nuovo decreto sulle semplificazioni, ricordando che **tali disposizioni diventeranno definitive solamente a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento definitivo.**

## **Le novità in materia lavoro**

---

### **Collocamento obbligatorio**

Come noto, con la  **riforma del lavoro (legge n. 92/2012)** il legislatore ha modificato parzialmente alcune delle disposizioni in materia di **collocamento obbligatorio**, ampliando le **ipotesi in cui il datore di lavoro è obbligato ad effettuare l'assunzione di un soggetto affetto da disabilità**. Nel dettaglio, l'articolo 4 della legge 92/2012 prevede la **modifica dell'articolo 4 comma 1 della legge n. 68/99**, il quale stabilisce i **sogetti ammessi al computo delle soglie al superamento della quali il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una o più assunzioni obbligatorie**.

La modifica più rilevante, sicuramente, consiste nella **previsione secondo cui rientrano nel computo per il calcolo della soglia relativa all'assunzione obbligatoria tutti i lavoratori subordinati con contratto a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi**. A differenza della precedente formulazione dell'articolo 4, quindi, rientrano nel computo per

l'assunzione **i lavoratori a tempo determinato, anche qualora la durata del contratto sia inferiore a nove mesi, come previsto dalla precedente disposizione.**

Per effetto di tale disposizione, come è chiaro, **l'applicazione dell'istituto dell'assunzione obbligatoria è diventata più frequente**: al fine di non pregiudicare eccessivamente i datori di lavoro che effettuano assunzioni, il nuovo provvedimento allo studio del governo prevede la **riduzione** (considerevole) dei **requisiti di cui i lavoratori che devono essere in possesso per rientrare tra i lavoratori collocati ai sensi della legge n. 68/99.**

La riduzione della capacità lavorativa dei lavoratori assunti obbligatoriamente, qualora vengano approvata la disposizione in parola, viene **ridotta dal 60% al 46%.**

Viene prevista l'introduzione, inoltre, una disposizione di carattere interpretativo, in riferimento all'ipotesi di esonero prevista all'articolo 5 comma 2, ultimo periodo, secondo cui:

✎ *"fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili, per le aziende che occupano addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio ai fini INAIL pari o superiore al 60 per cento, la procedura di esonero prevista dal presente articolo è sostituita da un'autocertificazione del datore di lavoro che attesta l'esclusione dei lavoratori interessati dalla base di computo".*

Con l'articolo 10 della bozza del DL semplificazioni, **viene specificato che tale ipotesi di esonero è totale: le ipotesi di esonero parziale, infatti, sono disciplinate dal successivo comma 3.**

#### **Pagamento dilazionato crediti contributivi**

Come anticipato in premessa, viene **prevista l'introduzione di disposizioni volte ad agevolare ulteriormente la dilazione dei pagamenti contributivi, prevedendo un minor tasso di interesse.**

Secondo quanto previsto dalla bozza di provvedimento **l'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli**

**enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato:**

- ↳ di **due punti** per le regolarizzazioni rateali **fino a 24 mesi**;
- ↳ di **tre punti** per le regolarizzazioni rateali **oltre 24 mesi**.

Come noto, attualmente il **tasso di differimento** e dilazione è pari al **tasso ufficiale maggiorato di 6 punti percentuali**.

Viene prevista, inoltre, la **riconduzione ad unitarietà la gestione della fase amministrativa dei crediti contributivi**. La proposta normativa consentirebbe di ottenere i seguenti benefici:

- incentivo ad aderire a **forme di rateazione in fase amministrativa**, che diventerebbe più incisiva qualora venisse richiesto un minor numero di rate a seguito della riduzione degli interessi di dilazione;
- **incremento di incassi per l'Istituto**;
- **minor pagamento a titolo di aggio**.

#### **Prosecuzione volontaria**

Viene **superato il divieto, per i lavoratori parasubordinati, di prosecuzione volontaria** presso le altre forme obbligatorie di previdenza. Nel dettaglio, viene previsto quanto segue:

- viene sancita la **non applicazione del divieto di prosecuzione volontaria in riferimento ai lavoratori parasubordinati**;
- gli Istituti previdenziali possono di conseguenza **autorizzare il datore di lavoro a provvedere al versamento degli importi corrispondenti alla contribuzione volontaria** fino ad un periodo massimo complessivo di **sei anni**, previa intesa tra datore di lavoro e singolo lavoratore all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine **il lavoratore interessato deve presentare apposita domanda agli Istituti previdenziali con allegata una dichiarazione autenticata del datore di lavoro** circa **l'assunzione da parte di quest'ultimo degli obblighi contributivi**.

#### **Armonizzazione base di calcolo delle prestazioni non**

Attualmente **le prestazioni non pensionistiche sono calcolate in modo non omogeneo e anche riferite periodi temporali diversi, ad esempio:**

- **l'indennità ordinaria di disoccupazione** viene calcolata sulla media teorica degli ultimi tre mesi di retribuzione precedenti la cessazione del

**pensionistiche  
INPS**

rapporto di lavoro;

- **l'indennità di malattia** è calcolata sulla base della retribuzione media globale giornaliera, diversamente determinata a seconda della qualifica dei lavoratori;
- **l'indennità di maternità** si determina prendendo a riferimento la retribuzione media globale giornaliera, diversamente determinata a seconda della qualifica delle lavoratrici;
- **l'indennità di mobilità** viene calcolata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore interessato, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro.

Secondo quanto previsto dalla bozza di provvedimento, **a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni la base di calcolo per la liquidazione di tutte le prestazioni a sostegno e/o integrazione del reddito erogate dall'INPS ai lavoratori subordinati è determinata sulla base della normale retribuzione globale**, che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento indennizzabile, comprendendo anche i ratei delle mensilità che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile.

Nell'ipotesi di prestazioni dovute dopo la cessazione del rapporto di lavoro, la retribuzione di riferimento calcolata come appena indicato è quella riferita al **mese di risoluzione del rapporto di lavoro.**

I vantaggi dell'armonizzazione completa delle basi di calcolo delle prestazioni non pensionistiche sono i seguenti:

- le aziende avrebbero una **notevole semplificazione nell'elaborazione del LUL** e nella compilazione dell'eventuale modulistica da trasmettere agli Enti preposti;
- **l'INPS sarebbe in grado di erogare in tempo reale le prestazioni**, poiché già a conoscenza dei dati contemplati dalla proposta, in quanto **inseriti mensilmente nelle denunce delle retribuzioni**. In questo modo l'Istituto abbatterebbe gli oneri per interessi legali grazie alla forte contrazione dei tempi di liquidazione. Inoltre, la liquidazione della prestazione avverrebbe su dati "certificati" e consolidati.

## Lavoratori all'estero

Secondo quanto previsto dalle disposizioni della bozza di provvedimento "i contributi di previdenza ed assistenza sociale dovuti per i lavoratori italiani operanti in Paesi dell'Unione Europea ovvero con i quali vigono convenzioni o accordi o norme internazionali che prevedono il mantenimento del regime previdenziale italiano, continuano ad essere calcolati sulle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto interministeriale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nelle ipotesi in cui rimangano iscritti alle assicurazioni sociali italiane".

L'applicazione di tale nuovo criterio **evita di far conseguire**, a parità di livello retributivo reale, un **maggior trattamento pensionistico italiano a coloro che operano in Paesi con più elevato costo della vita e più forte valuta ed assicura un identico trattamento previdenziale a prescindere dal Paese estero in cui si opera.**


## Comunicazioni con le amministrazioni

Secondo quanto previsto dalla bozza del provvedimento sulle semplificazioni, in caso di **instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa**, anche nella **modalità a progetto**, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, **i datori di lavoro privati** - ivi compresi quelli agricoli e le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni - **sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, entro il giorno precedente all'inizio della prestazione lavorativa**, mediante **comunicazione avente data certa**, effettuabile anche a **mezzo sms, fax o posta elettronica certificata**.

Tale comunicazione deve indicare:

- il **codice fiscale del datore di lavoro**;
- il **codice fiscale del lavoratore**;
- la **data di assunzione**;
- la **data**, anche presunta, di **cessazione del rapporto di lavoro**.

Gli ulteriori elementi che il datore di lavoro **è tenuto a comunicare ai**



**servizi per l'impiego e agli istituti previdenziali e assistenziali, ivi comprese le comunicazioni di cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro sono trasmessi mediante la denuncia mensile all'INPS.**

*Alla luce di quanto sopra, lo Studio resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento.* Cordiali saluti.

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**